



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva

Al Ministero della Difesa
Agenzia Industrie e Difesa
Direzione Generale
aid@postacert.difesa.it

E, p.c.

DFP-0010357-P-15/02/2019

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato / IGOP
rgs.ragioniereregionale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Oggetto: Ministero della Difesa – Agenzia Industrie e Difesa. Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo. Triennio 2018-2020

Si fa riferimento all'ipotesi di accordo di cui all'oggetto, trasmessa ai fini dell'accertamento congiunto previsto dall'articolo 40-bis, comma 2, del d.lgs. n.165/2001.

L'ipotesi di contratto disciplina le indennità di turnazione, reperibilità e particolari attività prestate dal dipendente non in turno, le quali sono già regolate dal CCNL Funzioni Centrali del 12/02/2018 agli articoli 19, 20 e 21. Al riguardo, anche in considerazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 4, ed all'articolo 30 dell'ipotesi in oggetto, si sottolinea l'inderogabilità della disciplina contrattuale di livello nazionale sulla quale la contrattazione integrativa può intervenire solo nei limiti stabiliti dallo stesso CCNL (art.7, comma 6 lettere h, i, j, l), pena la nullità delle disposizioni definite in sede di integrativa.

Inoltre, per alcuni trattamenti accessori viene definita, ai fini del riconoscimento degli stessi, l'equiparazione delle assenze alle presenze. Sul punto, si fa presente che la predetta equiparazione non è oggetto di contrattazione integrativa e quindi le relative clausole vanno espunte.

In relazione al Titolo III, relativo a "*criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance*", ed in particolare all'art. 19, si rammenta che la valutazione delle prestazioni deve avvenire nell'ambito di un processo metodologico strutturato ed approvato dall'Amministrazione in via unilaterale, in applicazione dell'art. 7 e seguenti del d.lgs n. 150 del 2009, e non tramite disposizioni contrattuali.

Per quanto attiene agli articoli 23 e 28 si rinvia all'allegata nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze/IGOP.

In ordine all'articolo 17 "*Indennità per posizioni organizzative*", si fa presente che ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lett. e), f) del CCNL Funzioni Centrali triennio 2016-2018, i criteri per il



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ufficio Relazioni Sindacali

Servizio Contrattazione Collettiva

conferimento, la revoca e la graduazione degli incarichi di posizione organizzativa sono oggetto di confronto.

In merito all'articolo 22, relativo alle *“modalità di utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione di sede”*, si fa presente che le risorse destinate alla produttività ed i relativi criteri di erogazione devono essere in ragione di quanto emerso dal sistema di misurazione e valutazione adottato da codesta amministrazione.

Per quanto concerne la ripartizione del Fondo risorse decentrate 2018 (art. 25), si richiede il rispetto dell'articolo 77, comma 3, del citato CCNL Funzioni Centrali, che stabilisce specifiche quote di risorse da destinare alla performance organizzativa e a quella individuale.

Con le condizioni di cui alla presente nota e in base a quanto riportato nell'allegata nota del Ministero delle Economia e delle Finanze/IGOP, si rende certificazione favorevole in ordine all'ulteriore corso dell'ipotesi di contratto integrativo in esame.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Dott. Valerio Talamo)



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VI

Roma, 17.4 FEB, 2019

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica - Ufficio
Relazioni Sindacali - Servizio
Contrattazione Collettiva

Prot. N. 23430
Rif. Prot. Entrata N. 12696
Allegati:
Risposta a nota del: 22/01/2019, n.4199

All'Ufficio Centrale del Bilancio presso
il Ministero della difesa.

OGGETTO: Agenzia Industrie Difesa – ipotesi di accordo integrativo triennio 2016/2018 –
Fondo risorse decentrate anno 2018.

Codesto Dipartimento, con la nota in riferimento, ha inoltrato l'ipotesi di accordo in
oggetto, ai fini dell'attivazione della procedura di controllo *ex* articolo 40-*bis* del
D.Lgs.165/2001.

Tale ipotesi di accordo disciplina gli istituti giuridici a carico del fondo risorse
decentrate per il triennio 2018 – 2020 nonché l'utilizzo delle risorse del medesimo fondo per
l'anno 2018 per euro 2.526.724,26, al lordo di euro 440.936,44 già oggetto di apposita
contrattazione per il finanziamento delle progressioni economiche anno 2018 (cf. art. 28).

Le sopraindicate risorse sono riservate all'Agenzia Industrie Difesa dall'articolo 25,
comma 1, del CCNI Ministero della Difesa, periodo 2018 – 2020, sottoscritto in data
06/11/2018 in ottemperanza alle disposizioni convenzionali che legano tale Agenzia al
Ministero della Difesa (art. 133, comma 3, DPR 90/2010).

Esaminata la predetta ipotesi si rileva che all'articolo 23, comma 2, viene prevista la
decorrenza giuridica ed economica dei passaggi da una fascia retributiva a quella

Prot. 10294
14/02/19

immediatamente superiore all'interno delle aree, definiti annualmente in sede di accordo per la distribuzione del fondo risorse decentrate, al "1° gennaio 2018".

Al riguardo, si evidenzia che tale previsione va espunta e sostituita con la previsione della decorrenza giuridica ed economica delle predette riqualificazioni al "1° gennaio dell'anno di approvazione della graduatoria".

Inoltre, all'articolo 28, comma 2, si prevede una programmazione degli sviluppi economici all'interno delle aree con decorrenza dal 1° gennaio 2019 a valere sulle risorse del fondo risorse decentrate anno 2019. In ordine a tale previsione, resta inteso che tale programmazione dovrà essere recepita in una successiva ipotesi di accordo di definizione dei criteri dei predetti sviluppi economici da sottoporre alla certificazione ai sensi del predetto ex articolo 40-*bis* del D.Lgs.165/2001 e che la validità della predetta decorrenza al 1° gennaio 2019 è condizionata alla conclusione della procedura selettiva e approvazione della relativa graduatoria, che dovrà avvenire necessariamente entro la fine del corrente anno.

Stante le suesposte considerazioni, verificato che la ripartizione delle risorse è contenuta nell'ambito delle disponibilità del fondo risorse decentrate dell'anno 2018, considerato che l'ipotesi di accordo in esame è coerente con i vincoli dettati dalla normativa vigente nonché dai contratti collettivi nazionali, e considerato, altresì, il parere del Collegio dei Revisori di cui alla nota n. AID/CRC/PRES/00002 del 18 gennaio 2019, si ritiene che nulla osti al suo ulteriore corso a condizione che in sede di sottoscrizione definitiva venga modificato nei termini predetti.

Il Ragioniere Generale dello Stato

